



## GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE  
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE  
sisma2016@regione.abruzzo.it

**Oggetto:** Sistema mobile di monitoraggio in tempo reale della frana di Borrano di Civitella de Tronto.  
D.Lgs. n. 50/2016, Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile)

### SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

**Oggetto:** Sistema mobile di monitoraggio in tempo reale della frana di Borrano di Civitella del Tronto (TE).  
**CIG:** \_\_\_\_\_, **CUP:** \_\_\_\_\_

### CONTRATTO DI APPALTO

#### TRA

“Regione Abruzzo” rappresentata dal dott. Antonio Iovino, nato a Somma Vesuviana il 18/01/1952, domiciliato per la carica ove appresso, Responsabile del COR Abruzzo e Dirigente del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile, con sede in L’Aquila, Via Salaria Antica Est n. 27, C.F. 80003170661 d’ora in avanti denominata “Stazione Appaltante”;

#### E

“CAE S.p.A.” rappresentata dall’ing. Paolo Bernardi, nato a Bologna il 24/10/1945 e residente in San Lazzaro di Savena (Bologna), Via Renato Benassi n. 160, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale legale rappresentante della succitata CAE S.p.A. con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), Via Colunga n. 20, C.A.P. 40068, C.F. 01121590374 e P.IVA 00533641205 d’ora in avanti denominata “Fornitore”.

#### PREMESSO CHE

- con **Decreto n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_** è stata approvata la documentazione relativa alla procedura per la fornitura del Sistema mobile di monitoraggio in tempo reale della frana di Borrano di Civitella del Tronto (TE), giusta Procedura di somma urgenza D.Lgs. n. 50/2016, Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile).
- l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta a mezzo di **polizza fideiussoria** che si allega al presente contratto sotto la **lettera “\_\_\_”**;
- conseguentemente, si può procedere alla stipula del contratto.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono quanto segue:

#### Art. 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Il contratto è disciplinato dalle norme appresso riportate e da quelle indicate e/o richiamate nell’Ordine di Servizio nonché nella Relazione sulle forniture da eseguire, stima della spesa e ribasso offerto, che, con le premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

#### Art. 2 – Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida al Fornitore che lo accetta, con il presente contratto, l’appalto per il *Sistema mobile di monitoraggio in tempo reale della frana di Borrano di Civitella del Tronto (TE)*.



## GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE  
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE  
sisma2016@regione.abruzzo.it

### **Art. 3 – Disciplina contrattuale del rapporto**

Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:

- Il presente contratto d'appalto.
- L'Ordine di Servizio impartito alla Ditta.
- La Relazione sulle forniture da eseguire, stima della spesa e ribasso offerto.
- Le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d'appalto e nei documenti sopra menzionati.

I predetti documenti sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e il Fornitore dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

### **Art. 4 – Esatta conoscenza del servizio da eseguire**

Il Fornitore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione i luoghi oggetto delle forniture, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti richiamati nel presente atto, e di essersi reso conto esattamente delle forniture da effettuare, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

### **Art. 5 – Tempi e modalità di consegna**

Tutte le prestazioni previste dal presente contratto dovranno concludersi entro **30 giorni naturali e consecutivi** dalla data dell'ordine di servizio.

### **Art. 6 – Garanzia e assistenza post fornitura**

La garanzia sulle nuove forniture dovrà essere **di 1 anno** naturale e consecutivo a decorrere dalla data di collaudo. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del sistema, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

### **Art. 7 – Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento**

Il corrispettivo dell'appalto è fissato in € 156.533,66 + € 4.000,00 oneri di sicurezza, **totale € 160.533,66** oltre I.V.A. di Legge. Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva del Fornitore e dietro presentazione di regolare fattura.

### **Art. 8 – Penali**

Qualora, per cause imputabili al Fornitore, la fornitura ritardi oltre i tempi stabiliti o per documentata insoddisfacente esecuzione, per l'inizio e per la conclusione degli interventi, la Stazione Appaltante applicherà una penale di euro 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Lo stesso applicherà al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della fornitura.

Qualora i ritardi assumessero particolare gravità e si ripetessero, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto, remunerando solo la fornitura regolarmente svolta, ma riservandosi ogni azione di rivalsa per il rimborso dei danni che dalle inadempienze dovessero derivare.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore il quale deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



## GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE  
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE  
sisma2016@regione.abruzzo.it

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 9 – Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui al punto 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Art. 10 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 11 – Risoluzione contrattuale**

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi:

- sospensione della fornitura per fatto del Fornitore;
- conclusione della fornitura oltre i termini;
- per Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non regolare;
- cessione di parte o di tutto il servizio;
- fallimento del Fornitore;

La risoluzione nei casi previsti nel presente articolo porta come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione regionale della cauzione prestata, nei limiti del proprio credito, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali all'esecuzione in danno del Fornitore. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r ovvero con pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Atto.

La Regione Abruzzo – Centro Operativo Regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociali, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale”;



## GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE  
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE  
sisma2016@regione.abruzzo.it

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8 della legge 136/2010.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

### **Art. 12 – Recesso**

La Stazione Appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

### **Art. 13 – Esecuzione in danno, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

In caso di risoluzione del contratto in danno, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di provvedere ad un nuovo affidamento per trattativa privata, o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato al fornitore inadempiente nelle forme prescritte. Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, in virtù della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Stazione Appaltante e dei terzi, per l'intera durata della presente fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi



## GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE  
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE  
sisma2016@regione.abruzzo.it

danno il Fornitore possa arrecare alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla fornitura.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 14 – Foro competente**

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante è inderogabilmente devoluta al Foro di L'Aquila.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione contrattuale".

### **Art. 15 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seg. Del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

### **Art. 16 – Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Art. 17 – Divieto di cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



## GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE  
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE  
sisma2016@regione.abruzzo.it

### **Art. 18 – Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione medesima.

La Stazione Appaltante si impegna ad informare prontamente il fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il fornitore riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti della Stazione Appaltante, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **Art. 19 – Responsabile della Fornitura**

Il Fornitore individua nella persona del Sig. Daniele Fogacci, con qualifica aziendale di Account Manager, il Responsabile della Fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante.

### **Art. 20 – Referente tecnico della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante individua nella persona del Dott. Antonio Iovino, nella qualità di Responsabile del Procedimento, il proprio referente che costituirà l'interfaccia con il Fornitore in fase di esecuzione.

### **Art. 21 – Spese contrattuali. Registrazione**

Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della scrittura privata e verrà registrato solo in caso d'uso. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative alla stipula del detto contratto, nessuna esclusa o eccettuata.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila,

per la CAE S.p.A:  
Il Legale Rappresentante  
**Ing. Paolo BERNARDI**

per la Regione Abruzzo:  
Il Dirigente  
Coordinatore del COR Abruzzo  
**Dott. Antonio IOVINO**